

**TRIBUNALE DI ENNA**

Decreto ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c.

Il Giudice del lavoro, dr.ssa Daniela Francesca Balsamo;  
esaminati gli atti della procedura n. 104 R.G. 2015, introdotta da \_\_\_\_\_ ;  
rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano contestate dalle parti  
mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4°  
co., c.p.c.;

ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;

**OMOLOGA**

l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del  
consulente tecnico d'ufficio:

PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO = indennità di accompagnamento;  
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO = positivo;  
DECORRENZA DELL'ACCERTAMENTO = dal giugno 2014;

**CONDANNA**

l'INPS a pagare \_\_\_\_\_ le spese della procedura in  
complessivi € 1.100,00 (di cui € 600,00 per diritti e € 500,00 a titolo di onorario), oltre all'IVA, al  
contributo integrativo e al rimborso delle spese generali nella misura di legge;

**PONE**

definitivamente a carico dell'INPS il costo dell'accertamento peritale, liquidato in atti.

Enna, 22.12.2015.

**IL GIUDICE DEL LAVORO**

22 - 12 - 15

L'ASSISTENTE GIUDICIALE  
Cancelleria del Tribunale